

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31401 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udiienza: 25/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PESAMOSCA LUCA nato a GEMONA DEL FRIULI il 15/10/1964
avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Trieste

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

udito l'avvocato Maurizio Conti, che, nell'interesse del ricorrente, si riporta ai motivi del ricorso e conclude per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado nei confronti di Luca Pesamosca – quale legale rappresentante della società Azzurra s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica dichiarata fallita il 30/11/2020 - in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di somme prelevate dai conti correnti sociali in epoca successiva al manifestarsi dello stato di insolvenza, per compensi di amministratore non deliberati dall'assemblea, per rimborsi spese non giustificati e per spese personali, effettuati tramite carta di credito aziendale,

e registrati come rimborso finanziamenti infruttiferi; di bancarotta semplice documentale per irregolare tenuta della contabilità (così riqualificata l'originaria imputazione) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto essendosi astenuto dal richiedere il fallimento per il maturare di interessi e sanzioni correlati all'ingente debito tributario oggetto di cartelle di pagamento notificate nel 2014.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Maurizio Conti, che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole della motivazione con la quale è stata ritenuta la natura distrattiva dei prelievi (euro 3.187,06 ed euro 6.200,00) privi di contropartita, risultando smentito dal compendio istruttorio il dubbio espresso dalla Corte di appello circa la effettività del finanziamento soci che, invece, – si sostiene – sarebbe avvenuto prima dei cinque anni analizzati dagli organi della procedura, atteso che la voce debito verso soci per finanziamenti compare nel bilancio 2014. La condotta integrerebbe, al più, il reato di bancarotta preferenziale.

2.2. Con il secondo motivo, si contesta la natura distrattiva dei compensi all'amministratore, perché privi di delibera assembleare, e dei rimborsi per spese ingiustificate ovvero incoerenti rispetto all'oggetto sociale. Si sostiene che la Corte di appello abbia omesso di interrogarsi sulla effettività della prestazione gestoria e sulla congruità del compenso rispetto all'impegno profuso, atteso che la delibera assembleare non è elemento costitutivo del diritto, ma solo fonte del relativo accertamento e della conseguente liquidazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E' fondato in modo assorbente il primo motivo, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

2.La sentenza impugnata non si è confrontata con la deduzione formulata nell'atto di appello, con cui si sosteneva che il ricorrente avesse effettuato un finanziamento soci appostato nel bilancio societario del 2014, dell'importo di euro 199.000, e che quindi, i prelievi contestati costituissero una forma di rimborso, integrante al più una bancarotta preferenziale.

A fronte di tale specifica doglianza dell'appellante, la Corte di appello si è limitata ad annotare che *"non vi è alcuna traccia o evidenza di progressi finanziamenti da parte dell'imputato, quando elargiti e per quali importi, tali da poter esser posti in correlazione con le plurime spese e acquisti effettuati dal*

prevenuto, che rappresentano viepiù una modalità di autorimborso del tutto anomala e inverosimile" omettendo, tuttavia, di replicare adeguatamente alla deduzione difensiva, e, quindi, senza verificare se, effettivamente, nel bilancio del 2014, come dedotto, vi fosse traccia dell'indicato finanziamento, tanto più che il difensore afferma che esso era rimasto intatto nel suo ammontare negli anni successivi.

Nel rinnovato giudizio, dovrà essere, dunque, verificata l'effettiva esistenza di un versamento da parte del ricorrente, e, in caso affermativo, la natura dello stesso, con conseguenti riflessi sulla qualificazione giuridica dei prelievi, atteso che il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo (con o senza interessi, riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234; conf., *ex plurimis*, Sez. civ. 1, n. 25585 del 03/12/2014, Rv. 633810; Sez. civ. 1, n. 2758 del 23/02/2012, Rv. 621560; Sez. civ. 1, n. 21563 del 13/08/2008, Rv. 605073), integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5 - , n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487, e Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985).

3.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che dovrà verificare la esistenza (o meno) nei bilanci societari, specificamente in quello 2014, di un credito da versamento soci in capo al ricorrente, tale da giustificare i prelievi degli anni successivi, restando assorbite le ulteriori deduzioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di appello di Trieste.

Così deciso il 25 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena